



## **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

**Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione**

**Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione  
del sistema nazionale di istruzione**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

**VISTO** il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

**VISTA** l'istanza prot. n. 68 del 04/01/2022 presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento, acquisite in ROMANIA, Paese appartenente all'Unione Europea, dal sig. Carmine **GAUDIO** finalizzata al riconoscimento in Italia del corso di specializzazione post universitario su sostegno;

**CONSIDERATO** il disposto di cui al Decreto Ministeriale n. 249 del 2010 (e ss. mm. ii.), art. 13, comma 1, a mente del quale *“la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue, in Italia, esclusivamente presso le università [...] Ai corsi, autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati”*, deve rappresentarsi che l'analisi ed eventuale riconoscimento del percorso formativo sotteso al titolo di specializzazione su sostegno conseguito in Romania (diploma, laurea o master che sia) risulta condizionato dalla verifica del possesso, in capo all'interessato, dell'abilitazione all'insegnamento su posto comune/su materia;

**VISTO** il decreto di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento, acquisite in SPAGNA, prot. N° 1932 del 21/10/2021 con il quale l'interessato risulta abilitato per la classe di concorso A-46;

**VISTO** il proprio decreto direttoriale prot. n. 618 del 09/03/2022 con il quale era stata rigettata l'istanza di riconoscimento dell'interessato per il sostegno nella scuola secondaria di II grado – ADSS;

**VISTA** l'Ordinanza del Tar sez IV bis n. 2750/2022 del 28/04/2022 che accoglie l'istanza cautelare, al fine del riesame dell'istanza *di riconoscimento del titolo per l'insegnamento di sostegno, presentata dalla parte interessata, e fissa la trattazione nel merito del ricorso, udienza pubblica del 21 febbraio 2023;*

**RITENUTO** di dover aderire all'orientamento della giurisprudenza amministrativa di cui alle ultime sentenze in materia del TAR e del CdS con le quali è stato disposto di procedere al riconoscimento dei corsi di specializzazione post-universitari su sostegno;

**CONSIDERATA**, pertanto, la necessità di annullare il decreto direttoriale sul sostegno prot. n. 618 del 09/03/2022 per le suesposte motivazioni e, per deflazionare il contenzioso, di procedere al riconoscimento del corso di specializzazione post-universitario su sostegno del richiedente previa verifica del possesso di abilitazione su materia e comparazione tra il percorso professionalizzante rumeno e quello italiano, al fine di verificare che la durata complessiva, il livello e la qualità non siano inferiori;

**CONSIDERATO** che la formazione, come documentata dall'interessato, verte sulle competenze teoriche e pratiche che il docente di sostegno deve possedere così come delineate nell'all. A del D.M. 30 settembre 2011 (pubblicato sulla G.U. n. 78 del 2 aprile 2012);

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, e successive modifiche, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

**ACCERTATO** che, ai sensi del comma 6, art. 22 del D.L.vo n. 206/2007, l'esperienza professionale documentata dall'interessato in sede di istanza integra e completa la formazione;

**ACCERTATO** che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206/2007,

## **D E C R E T A**

### **1. Il titolo di formazione professionale:**

- abilitazione classe di concorso A- 46 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE
- titolo di specializzazione post universitario: "Formazione degli Insegnanti itineranti e di sostegno per l'inclusione sociale e educativa delle persone con Bisogni Educativi Speciali" n. 1796 del 30/07/2021 rilasciato dall'Università "DIMITRIE CANTEMIR" di Tirgu Mures (Romania),

posseduto dal cittadino italiano sig. Carmine **GAUDIO**, nato a Eboli (SA) (ITALIA), il 05/02/1978 ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente per la classe di concorso A-46

### **con specializzazione di SOSTEGNO NELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO (ADSS)**

Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. FABRIZIO MANCA

*Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972*